

**N. 00305/2024 REG.PROV.COLL.**

**N. 01799/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2023, proposto da Giuseppe La Marca, nato a Canicattì (AG) il 13/04/1993, n.q. di titolare della ditta individuale omonima con sede in Serradifalco (CL) via C. Volpe n. 9, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Lo Presti, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Lentini (SR) via Nisida n. 1/A;

***contro***

Comune di San Cataldo, in persona del legale Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Rosa, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza L. Sturzo n. 14;

***per l'annullamento previa sospensione cautelare***

- dell'ordinanza sindacale a firma del Sindaco del Comune di San Cataldo Avv. Gioacchino Comparato, Registro Generale n. 13 del 22.08.2023, notificata alla parte ricorrente in data 23 agosto 2023, con la quale si “ordina al sig. La Marca Giuseppe, nato a Canicattì (AG) il 13.04.199, residente a Serradifalco (CL) in via Piazzotti n. 8 - nella qualità di titolare, la chiusura immediata, comunque entro 24 ore dalla data della notifica della presente Ordinanza, dell'attività nei locali ubicati

in San Cataldo (CL), in corso Vittorio Emanuele n. 74; e si ingiunge al sig. La Marca Giuseppe, nato a Canicattì (AG) il 13.04.199, residente a Serradifalco (CL) in via Piazzotti n. 8 - nella qualità di titolare, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, di ottemperare al pagamento delle sanzioni di seguito in elenco, confermando gli importi contestati con versamento sul c.c.p. n. 109803936 intestato al Comune di San Cataldo – Servizio Tesoreria – Comando Polizia Municipale:

- del verbale di accertata violazione amministrativa emesso dal Comando di P.M. in data 26.05.2023, per un importo di Euro 5.164,00;
- del verbale di accertamento di violazione amministrativa emesso dalla Questura di Caltanissetta - Divisione Polizia Amministrativa, in data 21.04.2023, per un importo di Euro 3.333,00”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cataldo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'annullamento previa sospensione in via cautelare degli atti meglio specificati in epigrafe per i motivi seguenti:

Eccesso di potere. Erroneo presupposto di fatto. Violazione di legge dell'art. 107,

decreto legislativo n. 267/2000;

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o erroneità dell'istruttoria. Difetto assoluto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del giusto procedimento. Sviamento;

Violazione di legge artt. 19, 20, 21 quinquies, legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento.

Costituitasi in giudizio anche l'Amministrazione intimata, alla camera di consiglio del 10/01/2024 il Collegio dopo avere constatato l'esistenza dei presupposti, di cui all'art. 60 cod. proc. amm., nonché la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha dato avviso alle parti (riportato a verbale) della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

È opportuno premettere all'esplicitazione delle ragioni di accoglimento del ricorso una breve sintesi dei fatti di causa. È pendente dinanzi questo Tribunale un giudizio separato (R.G. n. 1252/2023) con cui il signor La Marca ha gravato gli atti mercé i quali l'Amministrazione intimata ha rigettato una sua istanza per l'avvio di un'attività imprenditoriale finalizzata all'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, nonché per l'attività di raccolta scommesse. Va dato atto del fatto che l'istanza cautelare formulata in tale sede originariamente rigettata dal Tribunale, è stata invece accolta in grado di appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, Sez. Giur., con ordinanza cautelare n. 420/2023. A seguito di ulteriori verifiche l'Amministrazione comunale ha adottato anche gli atti impugnati con il ricorso odierno, con cui in applicazione dell'art. 17 ter Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza è stata disposta la chiusura dell'attività imprenditoriale del La Marca e gli è stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente ha

dedotto l'illegittimità dei suddetti provvedimenti provocata dal fatto di essere stati adottati dal Sindaco del Comune di San Cataldo, piuttosto che dal Dirigente comunale competente. Più precisamente secondo quanto prospettato in ricorso la competenza ad irrogare le sanzioni del tipo in discorso attribuita originariamente ai Sindaci dall'art. 22, decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, è stata poi devoluta ai Dirigenti dell'Ente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 107, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, recante il Testo Unico Enti Locali. Sul punto l'Amministrazione resistente ha controdedotto osservando che le argomentazioni del ricorrente non tengono conto di quanto disposto dall'art. 54, comma 1, lett. a), T.U.E.L., il quale ha riservato al Sindaco quale Ufficiale del Governo l'attribuzione del potere di sovrintendere all'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica; tra i quali anche i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17 ter T.U.L.P.S. Il Collegio ritiene condivisibile però la tesi della parte ricorrente per le ragioni che seguono. L'art. 17 ter, R.D. 18/06/1931, n. 773, recante il T.U.L.P.S., dispone che nel caso di violazione della disciplina sul rilascio delle autorizzazioni propedeutiche allo svolgimento di un'attività economica, l'Autorità competente al rilascio di tali autorizzazioni ordina la cessazione dello svolgimento della suddetta attività ovvero la sua sospensione per un periodo di tempo non superiore a tre mesi al fine di consentire alla parte interessata di uniformarsi alle disposizioni violate. Dal canto suo l'art. 107 T.U.E.L. attribuisce alla competenza dei Dirigenti comunali l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno; riservando invece agli organi di governo – tra cui il Sindaco – dei meri poteri di controllo ovvero d'indirizzo politico/amministrativo. Le implicazioni delle disposizioni in discorso in ordine all'individuazione dell'organo competente ad adottare atti del tipo di quelli gravati sono state già chiarite dal Giudice

amministrativo, affermando che in materia di commercio dopo l'entrata in vigore del T.U.E.L. le competenze attribuite al Sindaco dall'art. 22, decreto legislativo n. 114/1998. Sono state devolute ai Dirigenti comunali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sentenza 17/10/2019, n. 4949). Il Collegio non vede alcuna ragione per discostarsi da tale indirizzo interpretativo. Di talché in accoglimento del primo motivo di ricorso, gli atti gravati sono annullati. In considerazione della natura pregiudiziale del vizio dedotto con il suddetto primo motivo di ricorso, è possibile prescindere dall'esame delle ragioni ulteriori di annullamento.

Infine il Tribunale dispone la compensazione delle spese del giudizio in considerazione della natura documentale della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui alla motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Mario Bonfiglio

IL PRESIDENTE  
Guglielmo Passarelli Di Napoli

